

REGOLAMENTO n. 18 del 12 marzo 2008

REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VERIFICA DELLA SOLVIBILITÀ CORRETTA DI CUI AL TITOLO XV (VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE), CAPO IV (VERIFICA DELLA SOLVIBILITÀ CORRETTA) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEGUATEZZA PATRIMONIALE A LIVELLO DI CONGLOMERATO FINANZIARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 2005, N. 142 E DELL'ACCORDO DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI CONGLOMERATI FINANZIARI SOTTOSCRITTO DA BANCA D'ITALIA, CONSOB ED ISVAP IL 30 MARZO 2006.

MODIFICATO ED INTEGRATO DAL REGOLAMENTO ISVAP N. 33 DEL 10 MARZO 2010. LE MODIFICHE SONO RIPORTATE IN *CORSIVO*.

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, di attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

VISTO il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, recante l'esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);

VISTO il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, recante attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;

TENUTO CONTO dell'Accordo di Coordinamento in materia di identificazione e di adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari sottoscritto da Banca d'Italia, CONSOB ed ISVAP in data 30 marzo 2006;

RITENUTA la necessità di fornire indicazioni in ordine agli schemi per l'adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario, in modo da garantire un adeguato livello di comparabilità dei dati dei diversi conglomerati;

L'ISVAP

(Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

Adotta il seguente:

REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO I - Disposizioni di carattere generale

- Art. 1 (Fonti normative)
- Art. 2 (Definizioni)
- Art. 3 (Ambito di applicazione)
- Art. 4 (Impresa di partecipazione assicurativa)

TITOLO II - Calcolo di solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione

CAPO I - Disposizioni di carattere generale

- Art. 5 (Imprese tenute al calcolo)
- Art. 6 (Esonero dal calcolo della solvibilità corretta)

CAPO II - Metodi di calcolo

- Art. 7 (Metodi di calcolo della solvibilità corretta)
- Art. 8 (Metodo basato sul bilancio consolidato)
- Art. 9 (Metodo della deduzione e dell'aggregazione)
- Art. 10 (Metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo)
- Art. 11 (Criteri di valutazione delle attività e delle passività)

CAPO III - Criteri applicativi del calcolo

- Art. 12 (Criterio di proporzionalità)
- Art. 13 (Eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità)
- Art. 14 (Trattamento di alcuni elementi costitutivi del margine di solvibilità)
- Art. 15 (Trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità)
- Art. 16 (Limiti di utilizzo di alcuni elementi costitutivi del margine di solvibilità, prestiti subordinati e garanzie)
- Art. 17 (Eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo)

CAPO IV - Trattamento di alcuni soggetti ai fini dell'inclusione nel calcolo

- Art. 18 (Inclusione delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro)
- Art. 19 (Inclusione delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo)
- Art. 20 (Inclusione delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie)
- Art. 21 (Inclusione delle imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo)
- Art. 22 (Inclusione delle imprese finanziarie)
- Art. 23 (Indisponibilità di informazioni)

CAPO V – Obblighi di informativa

- Art. 24 (Informativa di vigilanza sul calcolo della situazione di solvibilità corretta)
- Art. 25 (Informativa di vigilanza sull'inclusione di alcuni soggetti nel calcolo)
- Art. 26 (Informativa di vigilanza sull'esonero dal calcolo della situazione di solvibilità corretta)
- Art. 27 (Informativa pubblica sul calcolo della situazione di solvibilità corretta)

TITOLO III - Verifica di solvibilità corretta dell'impresa controllante

CAPO I - Disposizioni di carattere generale

- Art. 28 (Imprese tenute alla verifica)
- Art. 29 (Esonero dall'obbligo di verifica della solvibilità dell'impresa controllante)

CAPO II - Principi generali e metodi di calcolo

- Art. 30 (Metodi di calcolo)
- Art. 31 (Criteri applicativi del calcolo)
- Art. 32 (Trattamento dell'impresa controllante)
- Art. 33 (Indisponibilità di informazioni)

CAPO III – Obblighi di informativa

- Art. 34 (Informativa di vigilanza sulla verifica della solvibilità dell'impresa controllante)
- Art. 35 (Informativa di vigilanza sull'inclusione di alcuni soggetti nella verifica di solvibilità)
- Art. 36 (Informativa pubblica sulla verifica di solvibilità dell'impresa controllante)

TITOLO IV - Adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario

CAPO I - Disposizioni di carattere generale

- Art. 37 (Imprese tenute al calcolo)

CAPO II – Metodi di calcolo

- Art. 38 (Metodi di calcolo)

CAPO III – Obblighi di informativa

- Art. 39 (Informativa di vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario)

TITOLO V - Disposizioni transitorie e finali

- Art. 40 (Abrogazioni)
- Art. 41 (Pubblicazione)
- Art. 42 (Entrata in vigore)

Elenco degli Allegati:

Allegato 1	Modello 1	Prospetto dimostrativo della solvibilità corretta: metodo dei conti consolidati
Allegato 2	Modello 2	Prospetto dimostrativo della verifica di solvibilità dell'impresa controllante: metodo dei conti consolidati
<i>Allegato A¹</i>	Allegato A (al Modello 1 o 2)	Dettaglio delle imprese controllate o partecipate o soggette a direzione unitaria
Allegato A bis	Allegato A bis (al Modello 1 o 2)	Applicazione dei filtri prudenziali: - schemi - istruzioni di compilazione
Allegato 3	Modello 3	Prospetto dimostrativo della solvibilità corretta: metodo della deduzione ed aggregazione
Allegato 4	Modello 4	Prospetto dimostrativo della verifica di solvibilità dell'impresa controllante: metodo della deduzione ed aggregazione
<i>Allegato B²</i>	Allegato B (al Modello 3 o 4)	Dettaglio delle imprese controllate o partecipate o soggette a direzione unitaria
<i>Allegato 7³</i>	Modello 7	Prospetto dimostrativo del margine di solvibilità teorico per le imprese di riassicurazione
Allegato 8	Modello 8	Elementi costitutivi dell'impresa di partecipazione assicurativa intermedia
Allegato 9	Modello 9	Prospetto per l'esonero dal calcolo della situazione di solvibilità corretta
Allegato 10	Modello CF	Adeguatezza Patrimoniale dei conglomerati finanziari secondo il metodo del consolidamento contabile
Allegato 11	Modello PS (Allegato al Modello 1 o 2 o 3 o 4)	Riepilogo delle passività subordinate

¹ Allegato modificato dall'articolo 138, comma 1, lettera i) del del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010.

² Allegato modificato dall'articolo 138, comma 1, lettera j) del del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010.

³ Allegato soppresso dall'articolo 138, comma 1, lettera h) del del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010.

TITOLO I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1 (Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 217, comma 1, 218, comma 1 e 219 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 ed ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice delle assicurazioni private;
 - b) "filtri prudenziali": le correzioni da apportare ai dati rivenienti dai bilanci consolidati redatti secondo gli IAS/IFRS al fine di consentirne l'utilizzazione a fini prudenziali per il calcolo della situazione di solvibilità corretta e la verifica di solvibilità dell'impresa controllante;
 - c) "impresa capogruppo del conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa": la società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142, ovvero l'impresa di assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica, a capo di un conglomerato finanziario per il quale l'ISVAP è stato individuato come coordinatore ai sensi del medesimo decreto;
 - d) "impresa controllante": la società che esercita il controllo ai sensi dell'articolo 72, commi 1 e 2, lettere a) e b) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
 - e) "imprese del settore finanziario": enti creditizi ed enti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 48/2006/CE o imprese di investimento ed enti finanziari di cui all'articolo 4 punto 1 della Direttiva 2004/39/CE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CEE;
 - f) "impresa di assicurazione": la società autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;
 - g) "impresa di partecipazione assicurativa": una società controllante il cui unico o principale oggetto consiste nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonché nella gestione e valorizzazione di tali partecipazioni, se, secondo i criteri di cui all'articolo 4, le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di assicurazione extracomunitarie, imprese di riassicurazione, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;
 - h) "impresa di riassicurazione": la società autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da un'impresa di assicurazione o da un'impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell'accettare

rischi ceduti da un'impresa di assicurazioni, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;

- i) "impresa partecipante": la società che detiene, direttamente o indirettamente, diritti nel capitale di un'altra società, i quali realizzano una situazione di legame durevole con la società partecipata o che consentono l'esercizio di un'influenza notevole in virtù di particolari vincoli contrattuali. E' altresì impresa partecipante l'impresa legata ad un'altra impresa quando sono sottoposte ad una direzione unitaria ovvero quando gli organi di amministrazione, direzione e controllo sono composti in maggioranza dalle stesse persone. E' in ogni caso considerata partecipazione il possesso di almeno il venti per cento del capitale o dei diritti di voto di un'impresa.

Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica, secondo le disposizioni di carattere generale di cui al Titolo I, Capo I, e Titolo II, Capo I:
 - a) alle imprese di assicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che sono controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione;
 - b) alle imprese di assicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che sono controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da un'impresa di riassicurazione;
 - c) alle imprese di assicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che sono controllate da una società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo n. 142 del 30 maggio 2005, che sia un'impresa capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa;
 - d) alle imprese capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa.
2. Il presente Regolamento si applica, secondo le disposizioni di carattere generale di cui al Titolo II, Capo I, anche alle sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo.
3. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche:*
 - a) *alle imprese di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che sono controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione;*
 - b) *alle imprese di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che sono controllate da un'impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o da un'impresa di riassicurazione;*
 - c) *alle imprese di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che sono controllate da una società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo n. 142 del 30 maggio*

2005, che sia un'impresa capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa⁴.

4. *Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle sedi secondarie istituite nel territorio della Repubblica da imprese di riassicurazioni aventi sede legale in uno Stato terzo⁵.*

Art. 4

(Impresa di partecipazione assicurativa)

1. Ai fini della qualificazione dell'impresa di partecipazione assicurativa definita nell'articolo 2, comma 1, lettera g), la condizione del controllo principale di imprese di assicurazione, di imprese di assicurazione extracomunitarie e di imprese di riassicurazione è soddisfatta se la sommatoria degli importi del totale attivo dello Stato Patrimoniale dei bilanci d'esercizio di queste ultime imprese rappresenta più del cinquanta per cento della sommatoria degli importi del totale attivo dello Stato Patrimoniale di tutte le imprese controllate dall'impresa di partecipazione.
2. A fini di cui al comma 1, l'ISVAP, considerata la struttura organizzativa, il peso o la tipologia delle attività svolte o i criteri contabili utilizzati nella redazione dei bilanci di esercizio, può, alternativamente:
 - a) chiedere di tener conto anche di altri parametri;
 - b) diminuire fino al quarantacinque per cento la soglia del cinquanta per cento;
 - c) richiedere la predisposizione di un bilancio consolidato pro-forma da redigere secondo le disposizioni del Regolamento ISVAP n.7 del 13 luglio 2007 o di altra normativa equivalente, sulla base del quale calcolare il peso dell'attività assicurativa sul totale dei conti consolidati dell'impresa. Nel caso sia redatto un bilancio consolidato pro-forma secondo le disposizioni del Regolamento ISVAP n.7 del 13 luglio 2007, si prende a riferimento il rapporto tra:
 1. la somma del Totale Attività per la gestione danni e la gestione vita;
 2. la voce Totale Attività ricavate dal prospetto "Stato Patrimoniale per settore di attività".
3. L'ISVAP dà tempestiva comunicazione delle determinazioni assunte ai sensi del comma 2 alle imprese di assicurazione tenute al calcolo della situazione di solvibilità corretta ed alla verifica di solvibilità dell'impresa controllante di cui agli articoli 5 e 26.

TITOLO II

Solvibilità corretta delle imprese di assicurazione

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 5

⁴ Comma aggiunto dall'articolo 138, comma 1, lettera a) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010.

⁵ Comma aggiunto dall'articolo 138, comma 1, lettera a) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010.

(Imprese tenute al calcolo)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), effettuano il calcolo della situazione di solvibilità corretta secondo la disciplina prevista nel presente Titolo.
2. Il calcolo della situazione di solvibilità corretta di cui al comma 1 è effettuato anche dalle sedi secondarie di cui all'articolo 3, comma 2 che siano controllanti o partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo o in un'impresa di riassicurazione. A tal fine, alle sedi secondarie si applicano le disposizioni del decreto e del presente Regolamento in materia di solvibilità dell'impresa di assicurazione.
3. Il calcolo della situazione di solvibilità corretta di cui al comma 1 è effettuato anche dalle imprese di assicurazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) che siano imprese capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa.
4. Il calcolo della situazione di solvibilità corretta di cui al comma 1 è effettuato anche dalle imprese di assicurazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) le quali, a loro volta, sono controllate o partecipate da altra impresa di assicurazione soggetta al medesimo obbligo di calcolo.

Art. 6

(Esonero dal calcolo della solvibilità corretta)

1. L'obbligo di cui all'articolo 5, comma 4, non si applica alle imprese di assicurazione se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) l'impresa di assicurazione controllante ha la sede legale nel territorio della Repubblica;
 - b) l'impresa di assicurazione controllante soddisfa i requisiti di solvibilità corretta di cui al presente Regolamento;
 - c) l'impresa di cui all'articolo 5, comma 4, e le imprese di assicurazione da questa controllate o partecipate dispongono di elementi costitutivi del margine di solvibilità sufficienti a coprire il margine di solvibilità richiesto;
 - d) l'impresa di cui all'articolo 5, comma 4, dispone di elementi costitutivi del margine di solvibilità sufficienti a coprire il margine di solvibilità richiesto, dopo aver eliminato i valori delle partecipazioni nelle imprese di assicurazione controllate o partecipate di cui si tiene conto ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta della impresa di assicurazione controllante.
2. Le sedi secondarie di cui all'articolo 3, comma 2, non sono tenute ad effettuare il calcolo di solvibilità corretta se esse sono già soggette alla vigilanza complessiva di solvibilità esercitata dall'Autorità di vigilanza di un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 51 del decreto.

Capo II

Metodi di calcolo

Art. 7

(Metodi di calcolo della solvibilità corretta)

1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 5 che redigono il bilancio consolidato ai sensi del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 calcolano la situazione di solvibilità

corretta secondo il metodo basato sul bilancio consolidato di cui all'articolo 8.

2. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 5 che non redigono il bilancio consolidato, calcolano la situazione di solvibilità corretta in base al metodo della deduzione e dell'aggregazione di cui all'articolo 9.
3. L'ISVAP può autorizzare, su richiesta dell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 5, che il calcolo della situazione di solvibilità corretta sia effettuato sulla base del metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo di cui all'articolo 10. L'applicazione di tale metodo può essere autorizzata solo se tutte le imprese controllate e partecipate incluse nel calcolo sono valutate in bilancio secondo il criterio di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Art. 8

(Metodo basato sul bilancio consolidato)

1. Il calcolo della situazione di solvibilità corretta dell'impresa controllante o partecipante secondo il metodo basato sul bilancio consolidato è effettuato a partire dal bilancio consolidato da questa redatto, ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di metodi e criteri di calcolo, di trattamento di alcuni soggetti inclusi nel calcolo e di filtri prudenziali di cui al presente Titolo.
2. La situazione di solvibilità corretta è data dalla differenza tra:
 - a) gli elementi costitutivi del margine di solvibilità calcolati a partire dal bilancio consolidato
e
 - b) la somma:
 - b.1) del margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante
e
 - b.2) della quota proporzionale del margine di solvibilità richiesto delle imprese di assicurazione controllate o partecipate dall'impresa di assicurazione.
3. L'ISVAP, qualora ritenga che l'applicazione del metodo basato sul bilancio consolidato sia inopportuna o fuorviante per la valutazione della situazione di solvibilità corretta, in considerazione, tra l'altro, della struttura del gruppo, delle modalità adottate nella redazione del bilancio consolidato ovvero della presenza di elementi costitutivi riconducibili agli azionisti di minoranza delle società controllate in misura tale da condizionare fortemente il calcolo della solvibilità corretta, può apportare correzioni agli elementi presi a base dei calcoli effettuati ovvero richiedere l'adozione di uno dei metodi di cui agli articoli 9 e 10. In tali casi l'ISVAP comunica tempestivamente all'impresa le proprie determinazioni, indicandone le ragioni.
4. L'ISVAP, qualora ritenga che l'applicazione della disciplina dei filtri prudenziali da applicare al bilancio consolidato conduca a risultati insoddisfacenti sotto il profilo della vigilanza prudenziale, anche in relazione alle esenzioni dell'applicazione del meccanismo del cumulo delle plusvalenze ivi previste, può apportare correzioni agli elementi presi a base per il calcolo della solvibilità corretta.

Art. 9

(Metodo della deduzione e dell'aggregazione)

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di metodi e criteri di calcolo e di trattamento di alcuni soggetti inclusi nel calcolo di cui al presente Titolo, la situazione di solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante calcolata secondo il metodo della deduzione e dell'aggregazione è data dalla differenza tra:
 - a) la somma:
 - a.1) degli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante
 - e
 - a.2) della quota proporzionale degli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata
 - e
 - b) la somma:
 - b.1) del valore contabile dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata nell'impresa di assicurazione controllante o partecipante
 - e
 - b.2) del margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante
 - e
 - b.3) della quota proporzionale del margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.
2. Nel caso di partecipazione nell'impresa di assicurazione controllata o partecipata detenuta indirettamente, il valore contabile di cui al comma 1, lettera b.1), è pari al valore contabile dell'impresa di assicurazione detenuta indirettamente iscritto nel bilancio dell'impresa controllante o partecipante diretta, determinato in base alla quota di interessenza risultante dai successivi rapporti di partecipazione con detta impresa controllante o partecipante diretta. Inoltre, gli importi di cui al comma 1, lettere a.2) e b.3) includono le quote di interessenza risultanti dai successivi rapporti di partecipazione, rispettivamente, degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata, nonché del margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.
3. Ai sensi dell'articolo 219, lettera e), del decreto, l'ISVAP, nei casi in cui la situazione di solvibilità corretta sia calcolata in base al metodo della deduzione e dell'aggregazione, può apportare correzioni agli elementi presi a base dei calcoli effettuati in applicazione di detti metodi, al fine di tener conto di eventuali elementi, positivi o negativi, che possono incidere sulla situazione di solvibilità corretta. A tal fine, indicandone le ragioni, può richiedere all'impresa di considerare detti elementi in analogia a quanto sarebbe avvenuto in applicazione del metodo basato sul bilancio consolidato.

Art. 10

(Metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo)

1. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di metodi e criteri di calcolo e

di trattamento di alcuni soggetti inclusi nel calcolo di cui al presente Titolo, la situazione di solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante calcolata secondo il metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo, è data dalla differenza tra:

- a) la somma degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante
e
 - b) la somma:
 - b.1) del margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllante o partecipante
e
 - b.2) della quota proporzionale del margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.
2. Ai sensi dell'articolo 219, lettera e), del decreto, l'ISVAP, nei casi in cui la situazione di solvibilità corretta sia calcolata in base al metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo, può apportare correzioni agli elementi presi a base dei calcoli effettuati in applicazione di detti metodi, al fine di tener conto di eventuali elementi, positivi o negativi, che possono incidere sulla situazione di solvibilità corretta. A tal fine, indicandone le ragioni, può richiedere all'impresa di considerare detti elementi, in analogia a quanto sarebbe avvenuto in applicazione del metodo basato sul bilancio consolidato.

Art. 11

(Criteri di valutazione delle attività e delle passività)

1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta le attività e le passività delle imprese di assicurazione sono valutate in base alle disposizioni nazionali di recepimento nei singoli Stati membri delle direttive 73/239/CEE, 2002/83/CE, 91/674/CEE, ed in particolare, per le imprese di assicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica, in base alle disposizioni contenute nel decreto e nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

CAPO III

Criteri applicativi del calcolo

Art. 12

(Criterio di proporzionalità)

1. Il calcolo della situazione di solvibilità corretta è effettuato sulla base della quota proporzionale detenuta nelle imprese controllate e partecipate.
2. Per quota proporzionale si intende la quota di capitale sottoscritta, detenuta direttamente o indirettamente, dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta nel caso di applicazione dei metodi di cui agli articoli 9 e 10, ovvero la percentuale di partecipazione utilizzata ai fini della redazione del bilancio consolidato nel caso di applicazione del metodo di cui all'articolo 8.

3. In assenza di legami patrimoniali tra l'impresa di assicurazione che calcola la solvibilità corretta e l'impresa inclusa nel calcolo:
 - a) se l'impresa di assicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta ha il diritto di esercitare un'influenza dominante sull'impresa inclusa nel calcolo, questo è effettuato considerando totalmente i valori relativi all'impresa controllata;
 - b) se l'impresa di assicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta non ha il diritto di esercitare un'influenza dominante sull'impresa inclusa nel calcolo, essa invia apposita richiesta all'ISVAP entro il 30 novembre dell'esercizio alla chiusura del quale si deve procedere al calcolo della solvibilità corretta. L'ISVAP fornisce istruzioni di dettaglio per la determinazione della quota proporzionale in base alla quale il calcolo deve essere effettuato.
4. Nel caso di deficienza degli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa controllata, tale deficienza è imputata per intero all'impresa controllante.

Art. 13

(Eliminazione del doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità)

1. Indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della situazione di solvibilità corretta, è eliminato il doppio o plurimo computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità tra le imprese di assicurazione considerate ai fini di tale calcolo.
2. Ai fini di cui al comma 1, se i metodi di cui agli articoli 8, 9 e 10 non lo prevedono espressamente, non possono essere computati i seguenti importi:
 - a) il valore di ogni attivo dell'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di una delle sue imprese di assicurazione controllate o partecipate;
 - b) il valore di ogni attivo di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di detta impresa;
 - c) il valore di ogni attivo di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di ogni altra impresa di assicurazione controllata o partecipata da detta impresa di assicurazione.

Art. 14

(Trattamento di alcuni elementi costitutivi del margine di solvibilità)

1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta, l'impresa di assicurazione controllante o partecipante può includere le riserve di utili di cui all'articolo 27, paragrafo 2, della 2002/83/CE e gli utili futuri di cui all'articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2002/83/CE relativi ad un'impresa di assicurazione controllata o partecipata qualora gli stessi siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa controllata o partecipata.
2. Le quote di capitale sociale sottoscritte, ma non versate, di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione, di cui si calcola la situazione di

solvibilità corretta, sono considerate ai fini del calcolo soltanto qualora incluse tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità di detta impresa controllata o partecipata.

3. Le quote di capitale sociale di cui al comma 2, qualora siano state sottoscritte, ma non versate dalla stessa impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta, sono escluse dal calcolo medesimo.
4. Sono escluse dal calcolo di cui al comma 1 le quote di capitale sociale dell'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta sottoscritte, ma non versate, da imprese di assicurazione controllate o partecipate da detta impresa.
5. Sono escluse dal calcolo di cui al comma 1 le quote di capitale sociale dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta sottoscritte, ma non versate, da un'altra impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta.

Art. 15

(Trasferimento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità)

1. Se l'ISVAP accerta che taluni elementi costitutivi del margine di solvibilità di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata, diversi da quelli di cui all'articolo 14, non sono effettivamente trasferibili all'impresa di cui si calcola la solvibilità corretta, tali elementi possono essere considerati ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta soltanto qualora gli stessi siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa controllata o partecipata.
2. Nel caso in cui un'impresa controllata o partecipata dall'impresa di cui si calcola la solvibilità corretta abbia sede legale in un altro Stato membro si applicano le disposizioni dell'articolo 207, comma 1, del decreto.

Art. 16

(Limiti di utilizzo di alcuni elementi costitutivi del margine di solvibilità:
prestiti subordinati e garanzie)

1. La somma degli elementi di cui agli articoli 14 e 15 non può superare l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dell'impresa di assicurazione controllata o partecipata.
2. I prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari di cui all'articolo 45 del decreto e relative disposizioni di attuazione sono inclusi nel calcolo della situazione di solvibilità corretta per l'ammontare ammesso a copertura del margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione emittente. I medesimi strumenti emessi da imprese del settore finanziario sono inclusi nel calcolo della situazione di solvibilità corretta qualora essi siano utilizzati per soddisfare il requisito di adeguatezza patrimoniale previsto dalla legislazione settoriale applicabile, nel limite da questa previsto.
3. L'impresa di assicurazione tenuta al calcolo della situazione di solvibilità corretta può includere i prestiti subordinati, i titoli a durata indeterminata e gli altri strumenti finanziari di cui all'articolo 45 del decreto e relative disposizioni di attuazione per un ammontare eccedente rispetto a quanto previsto al comma 2 al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a) gli strumenti siano emessi da imprese di assicurazione, di riassicurazione o di partecipazione assicurativa ricomprese nel calcolo ed appartenenti al gruppo assicurativo di cui agli articoli 82 e seguenti del decreto;
- b) non sussistano ostacoli alla trasferibilità delle risorse rivenienti dall'emissione di tali strumenti finanziari nell'ambito delle imprese di cui alla lettera a).

L'inclusione è consentita fino ad un ammontare massimo del cinquanta per cento della sommatoria dei margini di solvibilità disponibili o, se inferiore, dei margini di solvibilità richiesti delle imprese di assicurazione, riassicurazione e di partecipazione assicurativa incluse nel calcolo di solvibilità corretta. Nel caso di passività subordinate a scadenza fissa o a durata determinata il citato limite del cinquanta per cento è ridotto al venticinque per cento secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 3, del decreto.

4. Per i fini di cui al comma 3, l'impresa di assicurazione tenuta al calcolo della situazione di solvibilità corretta, prima dell'emissione, effettua un'apposita comunicazione all'ISVAP includendo:
 - a) indicazioni sull'ammontare e sulle caratteristiche della passività subordinata;
 - b) indicazione dell'emittente della passività subordinata;
 - c) schema riepilogativo delle passività subordinate utilizzate nel calcolo della situazione di solvibilità corretta, redatto secondo l'allegato 11;
 - d) indicazione dell'appartenenza dell'emittente della passività subordinata di cui si richiede l'inclusione al gruppo assicurativo di cui agli articoli 82 e seguenti del decreto;
 - e) bozza di situazione di solvibilità corretta che include tali passività subordinate, da cui risulti che l'ammontare complessivo delle stesse – con evidenza distinta degli importi di cui al comma 2 e delle eccedenze di cui si richiede l'inclusione – rispetti i limiti di cui al comma 3, lettera a);
 - f) copia della documentazione che regola l'emissione, qualora tale documentazione non fosse già stata trasmessa all'ISVAP ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'articolo 45 del decreto.
5. Nei casi di cui al comma 3, il procedimento si conclude nel termine di sessanta giorni; entro detto termine l'ISVAP si pronuncia sulla sussistenza delle condizioni per l'inserimento delle passività subordinate eccedenti l'ammontare previsto al comma 1 tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità corretto. Il termine di sessanta giorni è sospeso nel caso in cui l'ISVAP formuli rilievi o richieda ulteriori informazioni e chiarimenti; esso riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione o dei chiarimenti richiesti.
6. Entro trenta giorni dall'emissione, le imprese trasmettono all'ISVAP la documentazione definitiva relativa alle passività emesse, qualora tale documentazione non sia già stata trasmessa all'ISVAP ai sensi delle disposizioni di attuazione dell'articolo 45 del decreto.
7. Ai fini del comma 5, l'ISVAP valuta la richiesta tenendo conto:
 - a) dell'eventuale sussistenza di ostacoli alla trasferibilità delle risorse rivenienti dall'emissione di passività subordinate nell'ambito delle imprese di assicurazione, riassicurazione e di partecipazione assicurativa ricomprese nel calcolo della solvibilità corretta, avuto particolare riguardo all'appartenenza dell'impresa emittente al gruppo assicurativo di cui agli articoli 82 e seguenti del decreto;

- b) del rispetto delle condizioni per l'inclusione delle stesse passività subordinate tra gli elementi del margine di solvibilità disponibile previste dall'articolo 45 e relative disposizioni di attuazione;
 - c) dell'ammontare complessivo di passività subordinate ammesse a copertura del margine di solvibilità corretto e della correlata sostenibilità finanziaria per il gruppo nel suo complesso.
8. L'ammontare di fidejussioni e garanzie rilasciate non può superare l'eccedenza di elementi costitutivi del margine di solvibilità corretto. Non si computano nel citato ammontare le fidejussioni e garanzie rilasciate nell'interesse di imprese controllate che sono rappresentate da passività nel bilancio consolidato dell'impresa che calcola la situazione di solvibilità corretta.

Art. 17

(Eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo)

1. Sono esclusi dal calcolo della situazione di solvibilità corretta delle imprese tenute al calcolo di solvibilità corretta ai sensi dell'articolo 5, gli elementi costitutivi del margine di solvibilità derivanti da un reciproco finanziamento tra dette imprese e un'impresa di cui all'articolo 211, comma 1, del decreto.
2. Sono esclusi dal calcolo gli elementi costitutivi del margine di solvibilità di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola il margine di solvibilità corretto, quando tali elementi provengono da un finanziamento reciproco con un'altra impresa controllata o partecipata dall'impresa di assicurazione di cui si calcola la situazione di solvibilità corretta, ovvero con questa soggetta a direzione unitaria.
3. Il finanziamento reciproco si realizza anche quando un'impresa di assicurazione o qualunque sua impresa controllata o partecipata o soggetta con essa a direzione unitaria detiene quote in un'altra impresa o accorda prestiti ad un'altra impresa che sotto qualsiasi forma detiene un elemento costitutivo del margine di solvibilità della prima impresa ovvero ne finanzia l'acquisizione.

Capo IV

Trattamento di alcuni soggetti ai fini dell'inclusione nel calcolo

Art. 18

(Inclusione delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro)

1. *Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante in un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, per tale impresa di riassicurazione è calcolato un margine di solvibilità richiesto e disponibile sulla base di quanto disposto dagli articoli 35, 36, 37, 38 e 39 della direttiva 2005/68/CE⁶.*

⁶ Comma modificato dall'articolo 138, comma 1, lettera b), punto 1) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010. La versione precedente del comma 1 disponeva: "Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante in un'impresa di

2. ⁷

3. ⁸

4. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta le attività e le passività delle imprese di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato membro sono valutate in base alle disposizioni nazionali di recepimento nei singoli Stati membri *della direttiva 2005/68/CE*⁹.

5. ¹⁰

Art. 19

(Inclusione delle imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo)

1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante un'impresa di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, per tale impresa di riassicurazione si considerano il requisito minimo di solvibilità e gli elementi ammessi a soddisfare tale requisito previsti dalla legislazione dello Stato terzo se in detto Stato essa è soggetta ad un regime di autorizzazione per l'esercizio dell'attività riassicurativa e ad un obbligo di possedere un requisito minimo di solvibilità comparabile con quello previsto *dalla direttiva 2005/68/CE*¹¹, nonché all'obbligo di soddisfare tale requisito mediante elementi che, per natura e criteri di valutazione, sono

riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, per tale impresa di riassicurazione è calcolato un margine di solvibilità richiesto teorico, secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, del decreto e relative disposizioni di attuazione".

⁷ Comma soppresso dall'articolo 138, comma 1, lettera b), punto 2) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010. Il comma 2 disponeva *"Il margine di solvibilità richiesto teorico di cui al comma 1, relativo all'accettazione di affari nei rami vita, è calcolato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi secondo quanto previsto per il calcolo del margine di solvibilità delle imprese che esercitano l'assicurazione contro i danni dall'articolo 44, comma 1, del decreto e relative disposizioni di attuazione"*.

⁸ Comma soppresso dall'articolo 138, comma 1, lettera b), punto 2) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010. Il comma 3 disponeva *"Sono ammessi a costituire il margine di solvibilità teorico i medesimi elementi previsti per le imprese di assicurazione dagli articoli 44 e 45 del decreto e relative disposizioni di attuazione"*.

⁹ Le parole *"della direttiva 2005/68/CE"* sono state inserite dall'articolo 138, comma 1, lettera b), punto 3) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 in sostituzione delle parole *"delle direttive 73/239/CEE, 2002/83/CE, 91/674/CEE"*.

¹⁰ Comma soppresso dall'articolo 138, comma 1, lettera b), punto 2) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010. Il comma 5 disponeva *"L'impresa di assicurazione di cui al comma 1 fornisce evidenza del calcolo del margine di solvibilità teorico calcolato per le imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro". con apposito modello redatto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1"*.

¹¹ Le parole *"dalla direttiva 2005/68/CE"* sono state inserite dall'articolo 138, comma 1, lettera c), punto 1) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010 in sostituzione delle parole *"dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE"*.

comparabili con quelli previsti dalle citate direttive.

2. Se nello Stato terzo soltanto le imprese di assicurazione sono soggette agli obblighi di cui al comma 1, il requisito di solvibilità teorico relativo all'impresa di riassicurazione controllata o partecipata e gli elementi ammessi a soddisfare tale requisito teorico sono calcolati come se si trattasse di un'impresa di assicurazione controllata o partecipata avente sede legale in detto Stato terzo.
3. L'impresa di assicurazione che calcola la solvibilità corretta fornisce evidenza della comparabilità di cui ai commi 1 e 2 indicando altresì i criteri analitici utilizzati per la determinazione del requisito minimo di solvibilità e dei corrispondenti elementi ammessi a soddisfare tale requisito. Tale evidenza è fornita in allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto secondo le disposizioni dell'articolo 24.
4. *Qualora nello Stato terzo la legislazione non preveda gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, ai fini dell'inclusione nel calcolo di solvibilità corretta l'impresa di riassicurazione avente sede in uno Stato terzo è considerata come un'impresa di riassicurazione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 66-bis, 66-ter, 66-quater, 66-quinquies e 66-sexies del decreto e relative disposizioni di attuazione. In tali casi, per ciascuna impresa di riassicurazione avente sede in uno Stato terzo inclusa nel calcolo di solvibilità corretta, il margine di solvibilità teorico è calcolato in conformità al modello previsto dalle disposizioni di attuazione dei citati articoli 66-bis e 66-quater del decreto*¹².

Art. 20

(Inclusione delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie)

1. Nel caso di calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione che controlla o detiene una partecipazione in un'impresa di assicurazione o in un'impresa di riassicurazione o in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, tramite un'impresa di partecipazione assicurativa, la situazione di quest'ultima impresa viene presa in considerazione nel seguente modo:
 - a) si considera un margine di solvibilità richiesto pari a zero;
 - b) gli elementi costitutivi del margine di solvibilità sono desumibili dagli articoli 44 e 45 del decreto nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 16.
2. Ai fini del calcolo di cui al comma 1, devono essere considerate tutte le imprese di partecipazione assicurativa intermedie identificate secondo i criteri di cui all'articolo 4, ovunque abbiano sede le imprese da esse partecipate.
3. L'impresa di assicurazione che calcola la solvibilità corretta fornisce evidenza degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di ciascuna impresa di partecipazione assicurativa intermedia inclusa nel calcolo con apposito modello redatto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 3.

Art. 21

(Inclusione delle imprese di assicurazione controllate o partecipate)

¹² Comma modificato dall'articolo 138, comma 1, lettera c), punto 2) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010. La versione precedente del comma 4 prevedeva "Qualora nello Stato terzo la legislazione non preveda gli obblighi di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18".

aventi sede legale in uno Stato terzo)

1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante in un'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, per tale impresa di assicurazione si considerano il requisito minimo di solvibilità e gli elementi ammessi a soddisfare tale requisito previsti dalla legislazione dello Stato terzo, se in detto Stato essa è soggetta ad un regime di autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa e ad un obbligo di possedere un requisito minimo di solvibilità comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, nonché all'obbligo di soddisfare tale requisito mediante elementi che, per natura e criteri di valutazione, sono comparabili con quelli previsti dalle citate direttive.
2. L'impresa di assicurazione fornisce evidenza della comparabilità di cui al comma 1, indicando i criteri analitici utilizzati per la determinazione del requisito minimo di solvibilità e dei corrispondenti elementi ammessi a soddisfare tale requisito. Tale evidenza è fornita in allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto secondo le disposizioni dell'articolo 24.
3. Qualora nello Stato terzo la legislazione non preveda gli obblighi di cui al comma 1, ai fini dell'inclusione nel calcolo di solvibilità corretta l'impresa di assicurazione avente sede in uno Stato terzo è considerata come un'impresa di assicurazione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 44 e 45 del decreto e relative disposizioni di attuazione. In tali casi, per ciascuna impresa di assicurazione avente sede in uno Stato terzo inclusa nel calcolo di solvibilità corretta, il margine di solvibilità teorico è calcolato in conformità al modello previsto dalle disposizioni di attuazione dei citati articoli 44 e 45 del decreto.

Art. 22

(Inclusione delle imprese del settore finanziario)

1. Ai fini del calcolo della situazione di solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione controllante o partecipante in un'impresa del settore finanziario, per tale impresa si considerano il requisito di adeguatezza patrimoniale e gli elementi ammessi a soddisfare tale requisito previsti dalla legislazione settoriale ad essa applicabile, nel rispetto delle disposizioni in materia di metodi e criteri di calcolo di cui al Titolo II e III ed in conformità alle istruzioni di dettaglio fornite per la compilazione dell'allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto in conformità a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 7.
2. In caso di indisponibilità delle informazioni necessarie ai fini dell'inclusione del calcolo di cui al comma 1, l'impresa di assicurazione controllante o partecipante deduce dagli elementi costitutivi del margine corretto la partecipazione nell'impresa del settore finanziario e gli elementi di cui agli articoli 9, 10 e 64 paragrafo 3 della Direttiva 2006/48 CE (capitale, azioni preferenziali cumulative e prestiti subordinati) detenuti nell'impresa del settore finanziario controllata o partecipata.

Art. 23

(Indisponibilità di informazioni)

1. Se, per qualunque motivo, l'ISVAP non dispone delle informazioni necessarie per la verifica del calcolo della situazione di solvibilità corretta relativamente ad imprese controllate o partecipate aventi sede legale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo, dagli elementi ammessi a soddisfare la situazione di solvibilità corretta è dedotto il valore

contabile di dette imprese e degli elementi di cui all'articolo 16, paragrafo 3 della Direttiva 73/239/CEE, e all'articolo 18, paragrafo 3 della Direttiva 2002/83/CE detenuti nelle predette imprese. In tal caso nessuna plusvalenza latente associata a detta partecipazione è accettata quale elemento ammesso a soddisfare la situazione di solvibilità corretta.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche con riferimento all'indisponibilità delle informazioni necessarie per la verifica della situazione di solvibilità corretta relativamente ad imprese del settore finanziario. In tal caso dagli elementi ammessi a soddisfare la situazione di solvibilità corretta è dedotto il valore contabile di dette imprese e degli elementi di cui agli articoli 9, 10 e 64 paragrafo 3 della Direttiva 2006/48 CE.

Capo V

Obblighi di informativa

Art. 24

(Informativa di vigilanza sul calcolo della situazione di solvibilità corretta)

1. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 calcolano la situazione di solvibilità corretta secondo il metodo basato sul bilancio consolidato, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, il prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto in conformità all'allegato 1. Unitamente all'allegato 1 sono trasmessi l'allegato A, che illustra alcune informazioni sui soggetti inclusi nel calcolo di cui al Capo III del presente Titolo, e l'allegato A bis) che illustra le informazioni in materia di filtri prudenziali. Gli allegati 1, A e A bis) sono redatti in conformità alle relative istruzioni di compilazione ed ai metodi e criteri di calcolo di cui al Capo II e III del presente Titolo.
2. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 calcolano la situazione di solvibilità corretta secondo il metodo della deduzione e dell'aggregazione, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, il prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto in conformità all'allegato 3. Unitamente all'allegato 3 è trasmesso l'allegato B, che illustra alcune informazioni sui soggetti inclusi nel calcolo di cui al Capo III del presente Titolo. Gli allegati 3 e B sono redatti in conformità alle relative istruzioni di compilazione ed ai metodi e criteri di calcolo di cui al Capo II e III del presente Titolo.
3. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 intendono richiedere l'autorizzazione dell'ISVAP per calcolare la situazione di solvibilità corretta secondo il metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo, inviano apposita richiesta all'ISVAP entro il 30 novembre di ciascun esercizio alla chiusura del quale si deve procedere al calcolo della solvibilità corretta, fornendo evidenza dei presupposti e delle ragioni della richiesta. L'ISVAP, in presenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta, fornisce apposite istruzioni per effettuare il calcolo della situazione di solvibilità corretta sulla base del metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo.

Art. 25

(Informativa di vigilanza sull'inclusione di alcuni soggetti nel calcolo)

1. ¹³
2. ¹⁴
3. Ai fini dell'articolo 20, comma 3, l'impresa di assicurazione fornisce evidenza degli elementi costitutivi del margine di solvibilità delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie, compilando un prospetto redatto in conformità all'allegato 8 per ciascuna delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie.
4. Ai fini dell'articolo 21, comma 3, l'impresa di assicurazione fornisce evidenza del calcolo del margine di solvibilità di imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo in cui non vige un regime di solvibilità comparabile a quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, utilizzando il modello previsto dalle disposizioni di attuazione degli articoli 44 e 45 del decreto. *L'impresa di assicurazione fornisce altresì evidenza del calcolo del margine di solvibilità di imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo in cui non vige un regime di solvibilità comparabile a quello previsto dalla direttiva 2005/68/CE, utilizzando il modello previsto dalle disposizioni di attuazione degli articoli 66 bis e 66 quater¹⁵.*
5. L'impresa di assicurazione, qualora si avvalga della possibilità di cui all'articolo 16, comma 3, fornisce evidenza del riepilogo dei prestiti subordinati utilizzati per la copertura del margine corretto, compilando un prospetto redatto in conformità all'allegato 11. L'impresa di assicurazione fornisce inoltre un'informativa di dettaglio in merito al rispetto del limite di cui all'articolo 16, comma 8.
6. L'impresa di assicurazione trasmette all'ISVAP i prospetti di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 in allegato al prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto secondo le disposizioni dell'articolo 24.
7. Le informazioni relative all'inclusione nel calcolo delle imprese del settore finanziario di cui all'articolo 22, sono fornite negli allegati A e B di cui all'articolo 24, commi 1 e 2 secondo quanto indicato nelle relative istruzioni di compilazione.

Art. 26

(Informativa di vigilanza sull'esonero dal calcolo della situazione di solvibilità corretta)

1. Ai sensi dell'articolo 6, l'esistenza delle condizioni per l'esonero dall'obbligo di effettuare il calcolo della solvibilità corretta è comunicata all'ISVAP mediante la trasmissione, unitamente al bilancio d'esercizio, di un prospetto redatto in conformità all'allegato 9.

¹³ Comma soppresso dall'articolo 138, comma 1, lettera d), punto 1) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010. Il comma 1 prevedeva: *"Ai fini dell'articolo 18, comma 5, l'impresa di assicurazione fornisce evidenza del calcolo del margine di solvibilità teorico per le imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, compilando un prospetto redatto in conformità all'allegato 7 per ciascuna delle imprese di riassicurazione"*.

¹⁴ Comma soppresso dall'articolo 138, comma 1, lettera d), punto 1) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010. Il comma 2 prevedeva *"Ai fini dell'articolo 19, comma 4, si applicano le disposizioni di cui al comma 1"*.

¹⁵ Periodo aggiunto dall'articolo 138, comma 1, lettera d), punto 2) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010.

Art. 27

(Informativa pubblica sul calcolo della situazione di solvibilità corretta)

1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 5 illustrano nella nota integrativa al bilancio di esercizio la situazione di solvibilità corretta di cui al presente Titolo, indicando l'ammontare degli elementi costitutivi del margine e del requisito minimo determinati ai fini del calcolo della situazione di solvibilità.

TITOLO III

Verifica di solvibilità corretta dell'impresa di partecipazione assicurativa, dell'impresa di riassicurazione o dell'impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, controllante l'impresa di assicurazione

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 28

(Imprese tenute alla verifica)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) effettuano la verifica di solvibilità corretta dell'impresa controllante seguendo la disciplina prevista nel presente Titolo.
2. La verifica della solvibilità corretta di cui al comma 1 è effettuata anche dalle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) in relazione all'impresa capogruppo del conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa. A tal fine, si applicano alle imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) le disposizioni del decreto e del Regolamento in materia di verifica della solvibilità dell'impresa controllante.
3. *Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano rispettivamente anche alle imprese di cui all'articolo 3, comma 3, lettere b) e c)¹⁶.*

Art. 29

(Esonero dall'obbligo di verifica della solvibilità dell'impresa controllante)

1. L'impresa di assicurazione di cui all'articolo 28, controllata indirettamente attraverso un'altra impresa di assicurazione di cui allo stesso articolo, può non effettuare la verifica di solvibilità dell'impresa controllante se essa è già presa in considerazione nella verifica effettuata da quest'ultima impresa di assicurazione.
2. Se un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 28 ed una o più imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica hanno la stessa impresa controllante, può essere trasmesso, da parte dell'impresa di assicurazione che presenta l'ammontare

¹⁶ Comma aggiunto dall'articolo 138, comma 1, lettera e), del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010.

maggiore del totale dell'attivo, un unico prospetto con evidenza della verifica della solvibilità della controllante redatto in base all'articolo 34, sempre che la verifica stessa abbia preso in considerazione tutte le imprese di assicurazione controllate.

3. Le imprese che non effettuano la verifica di solvibilità dell'impresa controllante ai sensi dei commi 1 e 2 informano tempestivamente l'ISVAP, indicando la denominazione sociale dell'impresa di assicurazione che effettua la verifica di solvibilità dell'impresa controllante.

Capo II

Principi generali e metodi di calcolo

Art. 30

(Metodi di calcolo)

1. Ai fini del calcolo della verifica di solvibilità dell'impresa controllante, le imprese di assicurazione di cui all'articolo 28 utilizzano il metodo basato sul bilancio consolidato di cui all'articolo 8 qualora l'impresa controllante sia:
 - a) un'impresa di partecipazione assicurativa avente sede legale nel territorio della Repubblica o un'impresa capogruppo del conglomerato a prevalente attività assicurativa o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica, che redige il bilancio consolidato ai sensi del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007 ovvero che, sebbene non soggetta al predetto obbligo, redige il bilancio consolidato in conformità alla citata disposizione;
 - b) un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di riassicurazione avente sede legale in un altro Stato membro soggetta all'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, della direttiva 91/674/CEE.
2. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 28 diverse da quelle di cui al comma 1, per la verifica della solvibilità dell'impresa controllante utilizzano il metodo della deduzione e dell'aggregazione di cui all'articolo 9.
3. L'ISVAP può autorizzare l'utilizzo del metodo basato sul bilancio consolidato di cui all'articolo 8 anche per la verifica di solvibilità dell'impresa controllante effettuata dalle imprese di cui al comma 2. A tal fine, l'impresa di cui al comma 2 invia apposita richiesta all'ISVAP entro il 30 novembre di ciascun esercizio alla chiusura del quale si deve procedere al calcolo della solvibilità corretta dell'impresa controllante, fornendo evidenza dei presupposti e delle ragioni della richiesta.
4. L'ISVAP può autorizzare, su richiesta dell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 28, che la verifica della solvibilità della controllante sia effettuata sulla base del metodo della deduzione del margine minimo di cui all'articolo 10. L'applicazione di tale metodo può essere autorizzata solo se tutte le controllate o partecipate incluse nel calcolo sono valutate in bilancio secondo il criterio di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173.

Art. 31

(Principi generali)

1. Per effettuare la verifica di solvibilità dell'impresa controllante, si applicano le disposizioni in materia di metodi di calcolo, di criteri applicativi del calcolo e di trattamento di alcuni soggetti inclusi nel calcolo di cui al Titolo II, Capi II, III e IV, a livello dell'impresa di

partecipazione assicurativa, dell'impresa di riassicurazione, dell'impresa di assicurazione di uno Stato terzo o dell'impresa capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa.

Art. 32
(Trattamento dell'impresa controllante)

1. Ai fini esclusivi della verifica della solvibilità corretta l'impresa controllante è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione soggetta:
 - a) ad un margine di solvibilità richiesto pari a zero, se è un'impresa di partecipazione assicurativa o un'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo di un conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa;
 - b) ¹⁷
 - c) ad un margine di solvibilità richiesto determinato secondo i principi di cui all'articolo 20, se è un'impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo *ovvero secondo i principi di cui all'art. 66 quater se è un'impresa di riassicurazione con sede legale in uno stato terzo*¹⁸.
2. Gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa controllante sono considerati alle stesse condizioni fissate dagli articoli 44 e 45 del decreto, nel rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 16.

Art. 33
(Indisponibilità di informazioni)

1. Se, per qualunque motivo, l'ISVAP non dispone delle informazioni necessarie relativamente ad un'impresa controllata o partecipata avente la sede legale in uno Stato membro o in uno Stato terzo o ad un'impresa del settore finanziario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23.

Capo III
Obblighi di informativa

Art. 34
(Informativa di vigilanza sulla verifica della solvibilità dell'impresa controllante)

1. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, effettuano la verifica di solvibilità dell'impresa controllante secondo il metodo basato sul bilancio consolidato, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, il prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto in conformità all'allegato 2. Unitamente all'allegato 2 sono trasmessi l'allegato A, che illustra alcune informazioni sui soggetti inclusi nel calcolo di cui al Capo

¹⁷ Lettera soppressa dall'articolo 138, comma 1, lettera f), punto 1) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010. La versione precedente prevedeva *"b) ad un margine di solvibilità richiesto teorico determinato ai sensi dell'articolo 18 se è un'impresa di riassicurazione o ai sensi dell'articolo 19, se si tratta di un'impresa di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo"*.

¹⁸ Periodo aggiunto dall'articolo 138, comma 1, lettera f), punto 2) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010.

III del Titolo II come richiamato dall'articolo 31, e l'allegato A bis) che illustra le informazioni in materia di filtri prudenziali. Gli allegati 2, A e A bis) sono redatti in conformità alle relative istruzioni di compilazione ed ai metodi e criteri di calcolo di cui al Capo II del presente Titolo.

2. Le imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 effettuano la verifica di solvibilità dell'impresa controllante secondo il metodo della deduzione e dell'aggregazione, trasmettono all'ISVAP, unitamente al bilancio d'esercizio, il prospetto dimostrativo della situazione di solvibilità corretta redatto in conformità all'allegato 4. Unitamente all'allegato 4 è trasmesso l'allegato B, che illustra alcune informazioni sui soggetti inclusi nel calcolo al Capo III del Titolo II come richiamato dall'articolo 31. Gli allegati 4 e B sono redatti in conformità alle relative istruzioni di compilazione ed ai metodi e criteri di calcolo di cui al Capo II del presente Titolo.
3. Le imprese di assicurazione avente sede legale nel territorio della Repubblica che, ai sensi dell'articolo 30, comma 3 intendono richiedere l'autorizzazione dell'ISVAP per effettuare la verifica di solvibilità dell'impresa controllante secondo il metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo, inviano apposita richiesta all'ISVAP entro il 30 novembre di ciascun esercizio alla chiusura del quale si deve procedere al calcolo della solvibilità corretta, fornendo evidenza dei presupposti e delle ragioni della richiesta. L'ISVAP, in presenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta, fornisce apposite istruzioni per effettuare la verifica di solvibilità dell'impresa controllante sulla base del metodo della deduzione del margine di solvibilità minimo.
4. Unitamente agli allegati di cui ai commi 1, 2 e 3, sono trasmessi i bilanci dell'impresa controllante sulla base dei quali viene effettuata la verifica di solvibilità. L'ISVAP può chiedere la traduzione di tali bilanci in lingua italiana.
5. In deroga a quanto previsto nei commi 1, 2, 3 e 4, le imprese di cui all'articolo 28, comma 2, possono non trasmettere all'ISVAP il prospetto dimostrativo della verifica di solvibilità dell'impresa controllante e la documentazione ad esso allegata ai sensi del presente Titolo, qualora il prospetto dimostrativo e la relativa documentazione siano trasmessi all'ISVAP dall'impresa capogruppo del conglomerato finanziario a prevalente attività assicurativa. In tal caso, le imprese di cui all'articolo 28, comma 2, comunicano tempestivamente all'ISVAP tale circostanza e le imprese capogruppo del conglomerato trasmettono all'ISVAP il prospetto dimostrativo e la documentazione allegata unitamente alla documentazione di cui all'articolo 39, comma 3.

Art. 35

(Informativa di vigilanza sull'inclusione di alcuni soggetti nel calcolo)

1. ¹⁹

¹⁹ Comma soppresso dall'articolo 138, comma 1, lettera g), punto 1) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010. Il comma 1 prevedeva "Ai fini dell'articolo 18, comma 5, come richiamato dall'articolo 31, l'impresa di assicurazione fornisce evidenza del calcolo del margine di solvibilità teorico per le imprese di riassicurazione controllate o partecipate dall'impresa controllante aventi sede legale nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro, compilando un prospetto redatto in conformità all'allegato 7 per ciascuna delle imprese di riassicurazione".

2. ²⁰

3. Ai fini dell'articolo 20, comma 3, come richiamato dall'articolo 31, l'impresa di assicurazione fornisce evidenza degli elementi costitutivi del margine di solvibilità delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie, compilando un prospetto redatto in conformità all'allegato 8 per ciascuna delle imprese di partecipazione assicurativa intermedie.
4. Ai fini dell'articolo 21, comma 3, come richiamato dall'articolo 31, l'impresa di assicurazione fornisce evidenza del calcolo del margine di solvibilità imprese di assicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo in cui non vige un regime di solvibilità comparabile a quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, utilizzando il modello previsto dalle disposizioni di attuazione degli articoli 44 e 45 del decreto. *L'impresa di assicurazione fornisce altresì evidenza del calcolo del margine di solvibilità di imprese di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale in uno Stato terzo in cui non vige un regime di solvibilità comparabile a quello previsto dalla direttiva 2005/68/CE, utilizzando il modello previsto dalle disposizioni di attuazione degli articoli 66 bis e 66 quater²¹.*
5. L'impresa di assicurazione, qualora si avvalga della possibilità di cui all'articolo 16, comma 3, fornisce evidenza del riepilogo dei prestiti subordinati utilizzati per la verifica di solvibilità dell'impresa controllante, compilando un prospetto redatto in conformità all'allegato 11. L'impresa di assicurazione fornisce inoltre un'informativa di dettaglio in merito al rispetto del limite di cui all'articolo 16, comma 8.
6. Le informazioni relative all'inclusione nel calcolo delle imprese del settore finanziario di cui all'articolo 22 come richiamato dall'articolo 31, sono fornite negli allegati A e B di cui all'articolo 34, commi 1 e 2, secondo quanto indicato nelle relative istruzioni di compilazione.
7. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 28 trasmettono all'ISVAP i prospetti di cui ai commi 1, 3, 4, 5 e 6 in allegato al prospetto dimostrativo della verifica della situazione di solvibilità dell'impresa controllante redatto secondo le disposizioni dell'articolo 34.

Art. 36

(Informativa pubblica sulla verifica della solvibilità corretta dell'impresa controllante)

1. Le imprese di assicurazione di cui all'articolo 28 nella nota integrativa al proprio bilancio di esercizio forniscono informativa dell'eventuale risultato negativo della verifica di solvibilità effettuata in capo all'impresa controllante ai sensi del presente Titolo.

²⁰ Comma soppresso dall'articolo 138, comma 1, lettera g), punto 1) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010. Il comma 2 prevedeva *"Ai fini dell'articolo 19, comma 4, come richiamato dall'articolo 31, si applicano le disposizioni di cui al comma 1"*.

²¹ Periodo aggiunto dall'articolo 138, comma 1, lettera g), punto 2) del Regolamento ISVAP n. 33 del 10 marzo 2010.

TITOLO IV

Adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario

Capo I

Disposizioni di carattere generale

Art. 37

(Imprese tenute al calcolo)

1. Le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) applicano le disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario seguendo la disciplina prevista nel presente Titolo, nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142 e dall'Accordo di coordinamento in materia di identificazione e di adeguatezza patrimoniale dei conglomerati finanziari sottoscritto da Banca d'Italia, CONSOB ed ISVAP in data 30 marzo 2006.

CAPO II

Metodi di calcolo

Art. 38

(Metodi di calcolo)

1. Le imprese capogruppo dei conglomerati finanziari a prevalente attività assicurativa calcolano l'adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario sulla base del metodo dei conti consolidati di cui all'allegato del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142.
2. In conformità all'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142, qualora si ravvisino elementi di specificità di un gruppo che possono rendere inadeguata l'applicazione del metodo del consolidamento, l'ISVAP, consultate tutte le Autorità Competenti Rilevanti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 ed il conglomerato stesso, individua i correttivi per i calcoli dell'adeguatezza patrimoniale effettuati secondo il metodo dei conti consolidati ovvero secondo una delle altre metodologie previste dal citato decreto. In particolare potranno essere adottati correttivi o metodi alternativi qualora non siano assicurati livelli soddisfacenti di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento ovvero qualora non sia verificata l'efficacia della trasferibilità e disponibilità di fondi propri tra le varie imprese del conglomerato.

CAPO III

Obblighi di informativa

Art. 39

(Informativa di vigilanza sull'adeguatezza patrimoniale
a livello di conglomerato finanziario)

1. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 38, comma 1, le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) utilizzano il prospetto dimostrativo dell'adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario redatto in conformità all'allegato 10.

2. L'impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) che sia un'impresa di assicurazione avente sede nel territorio della Repubblica trasmette all'ISVAP il modello di cui al comma 1 contestualmente alla trasmissione del prospetto dimostrativo del calcolo del margine di solvibilità di cui all'articolo 24, comma 1.
3. L'impresa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) che sia una società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142, trasmette all'ISVAP il modello di cui al comma 1 unitamente al bilancio consolidato in base all'articolo 27 del Regolamento ISVAP n.7 del 13 luglio 2007.

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 40 (Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati:
 - il Provvedimento ISVAP 26 febbraio 2002, n. 2050;
 - il Provvedimento ISVAP 21 marzo 2005, n. 2340;
 - il Provvedimento ISVAP 8 maggio 2006, n. 2430.

Art. 41 (Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'Autorità.

Art. 42 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dalle verifiche di solvibilità relative all'esercizio 2007.
3. In sede di prima applicazione, le imprese di assicurazione che si trovino nella condizione di non poter rispettare, per l'esercizio 2007, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3 ne danno immediata informativa all'ISVAP, sottoponendo all'approvazione dello stesso un piano che indichi la tempistica e le modalità di adeguamento alla norma.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)